



Comune di Luserna – Kamou vo Lusérn
Provincia di Trento
 Piazza Marconi, 2 - C.A.P. 38040
 Tel. 0464/789714 - Fax 0464/789642
 Codice Fiscale 80004770220 e P. IVA 00452400229
 E-mail: protocollo@kamou.luserna.it
 PEC: comune@pec.comune.luserna.tn.it
www.comune.luserna.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12
del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento TARI

L'anno duemila ventitré, addì 04 del mese di aprile alle ore 18.00 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato, in adunanza ordinaria, il Consiglio comunale.

All'appello nominale sono presenti, i Consiglieri signori:

	Presenti	Assenti	
		Giustificati	Ingiustificati
NICOLUSSI ZAIGA Gianni - Sindaco	X		
CASTELLETTI Giacomo - Vicesindaco	X		
NICOLUSSI CASTELLAN Giorgio	X		
NICOLUSSI CASTELLAN Giulia		X	
NICOLUSSI CASTELLAN Luigi	X		
NICOLUSSI GOLO Elena	X		
NICOLUSSI MORO Giancarlo		X	
NICOLUSSI MOZ Davide		X	
NICOLUSSI MOZ CHELLE Katia - Assessore	X		
NICOLUSSI NEFF Anna	X		
NICOLUSSI PAOLAZ Nadia	X		
ZOTTI Andrea	X		

Assiste e partecipa, il Segretario comunale reggente **dott. Giabardo Alberto**.
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il signor **Nicolussi Zaiga dott. Gianni**
 nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato,

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RELAZIONE

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale quota dell'Imposta Unica Comunale.

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.).

L'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.) è stato approvato con propria deliberazione n. 7 in data 26 giugno 2021, con il quale, tra l'altro, sono state recepite le norme del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Decreto Ambientale) recante *“Norme in materia ambientale”* e in particolare, il titolo I della parte Quarta, in materia di gestione rifiuti, quelle disposte con D.Lgs. 03 settembre 2020, n. 116, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”* che apporta sostanziali modifiche al citato D.Lgs. 152/2006.

Preso atto che:

- l'art. 14 comma 1 della Legge 5 agosto 2022 n. 118 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”* ha sostituito il comma 10 dell'art. 238 del citato D.Lgs. 152/2006 riducendo il periodo da cinque anni a due anni per le utenze non domestiche che effettuano la scelta di servirsi o del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per l'attività di recupero dei propri rifiuti;
- ARERA ha approvato la deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto *“Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”*, che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio;
- la citata deliberazione 15/2022 richiama inoltre l'art. 2, comma 37 della L. 481/1995, dove è disposto che le determinazioni di ARERA in materia di qualità *“costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio”*;

- il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n. 444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- l'art. 1.2 della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 prevede che il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani si debba applicare dal 01/01/2023 e pertanto i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati dalla stessa data;
- con deliberazioni della Giunta comunale n. 87 di data 29 dicembre 2022 il Comune di Luserna ha adottato lo schema regolatorio relativo agli obblighi di qualità individuati ai sensi del punto 3.1 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 15/2022, attestandosi nello Schema I (livello qualitativo minimo);
- con deliberazione della Giunta comunale n. 88 di data 29 dicembre 2022 è stata approvata la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Luserna;

Osservato che, il TQRIF interviene su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali:

- il termine per la presentazione della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a riciclo e a recupero tramite soggetti esterni, nell'anno solare precedente ai fini della riduzione della quota variabile;
- il termine per la presentazione delle dichiarazioni di attivazione, variazione e/o cessazione della TARI, la possibilità di ulteriore rateizzazione delle somme indicate nell'avviso di pagamento TARI, una nuova procedura per l'erogazione dei rimborsi e ulteriori aspetti procedurali ed operativi che incidono sull'applicazione e determinazione del tributo TARI;

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- Visto l'art. 3 comma 5-quesi del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che prevede che *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la 5 deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- il Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.p. 9 dicembre 2015 n. 18 *“modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”*;
- il D.Lgs. 267/2000 (testo unico enti locali) e s.m.;
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;
- la deliberazione della giunta comunale n. 79 del 02/12/2023 con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025.

Ritenuta la necessità di aggiornare il vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 26 giugno 2021, al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti ai principi introdotti dalla deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, in premessa richiamati;

Vista la proposta di nuovo regolamento per la disciplina del tributo, riportante le modifiche apportate al regolamento in vigore (Allegato A);

Visto il testo del nuovo regolamento, composto da 31 articoli, allegato al presente provvedimento (Allegato B) per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione rispettivamente:

- dal responsabile del tributo in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

- dal responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).


Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 acquisito al protocollo municipale n. 971 dd. 03.04.2023;

Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 0 ed astenuti n. 0 su 9 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto altresì delle modifiche al regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), come meglio evidenziate e/o barrate nell'allegato alla presente deliberazione (**Allegato A**);
3. di approvare il nuovo Regolamento **per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)**, nel testo di cui all'**Allegato B** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente e abroga, per motivi di trasparenza e semplificazione nei confronti dei cittadini, il precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 7 di data 26 giugno 2021;
4. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 3. entra in vigore con effetto dal 1^o gennaio 2023;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
6. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, stante l'esigenza di dare seguito agli adempimenti conseguenti;
8. di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.p. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 ed ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm. e L.p. 23/1990 e ss.mm.; alternativamente:
 - b) ricorso giurisdizionale al T.r.g.a. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199;



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to dott. Gianni Nicolussi Zaiga

Il Segretario comunale

f.to dott. Giabardo Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il **07 APR 2023** per rimanervi 10 giorni consecutivi.



Il Segretario comunale
- f.to dott. Giabardo Alberto -

Ai sensi dell'art. 183, 3° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione sul portale telematico per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

Li,

Il Segretario comunale
- dott. Giabardo Alberto -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, - **07 APR 2023**



Il Segretario comunale
- dott. Giabardo Alberto -

Alberto Ceccato

